

avere l'assenso de' rispettivi lor Parcenevoli, a' quali siccome ad ogni altro, che noleggiasse per intiero il Bastimento, sarà sempre riservata la facoltà di escludergli quella Merce, che crederessero non conveniente al loro interesse.

22

Siccome le Grazie, e Portate furono sempre, per le nostre Leggi, circoscritte al solo Ingresso in questa Città; così tutti gli Effetti, Generi, e Mercanzie d' Uscita, che appartenessero a' Capitanj, o Patroni, saranno indistintamente soggette a tutti i Dazj, Noli, Cottimi, Consolati, Soggezioni, ed Arti ec., come son quelle di qualunque non privilegiata persona. Essi Capitanj, e Patroni, perciò faranno nel preciso dovere di esattamente descrivere ne' rispettivi Manifesti anche tutti gli Effetti, e Merci di loro ragione: delle quali gli sarà bensì permessa la vendita nelle forme Mercantili, ma non mai però al Bordo de' Bastimenti; lochè resta loro, particolarmente nelle Scale del Levante, risolutamente vietato, in pena di pagar altrettanto del valore di tutto ciò, che in tal forma avesser venduto. Sarà debito pertanto de' rispettivi Consoli nostri d' impedire possibilmente coteste vendite, e di dar parte al Magistrato de' Cinque Savj alla Mercanzia ogni volta, che scuoprissero un simile arbitrio, indicando il Trasgressore, e dando tutte le pruove possibili della qualità della trasgressione, onde dal Magistrato stesso gli sia immancabilmente levata la pena suddetta, che resterà applicata all' Ospitale de' Marinari Invalidi di questa Città.